

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

IL PRESIDENTE

VISTO il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, che prevede che con Regolamento di organizzazione, da emanarsi con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 3 bis della legge regionale medesima, previo confronto con le organizzazioni sindacali nonché nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva, l'Amministrazione regionale disciplina le materie previste dai suddetti commi 2 e 3;

VISTO il proprio decreto di data 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. con il quale è stato approvato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali";

RAVVISATA l'opportunità di apportare talune modificazioni e integrazioni al suddetto Regolamento;

VISTO il processo verbale della Giunta regionale del giorno 24 febbraio 2005, n. 399;

ESPERITO ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 6, della legge regionale 4/2004, il confronto con le Organizzazioni sindacali in data 16 febbraio 2005, in ordine alle modifiche al "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali";

ATTESO che in data 5 aprile 2005 la competente Commissione consiliare ha formulato il parere previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 4/2004;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del giorno 15 aprile 2005, n. 800;

DECRETA

Sono approvate le modifiche al "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Riccardo Illy -

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
REGIONALE E DEGLI ENTI REGIONALI APPROVATO CON
D.P.REG. 27 AGOSTO 2004, N. 0277/PRES**

Art. 1

1. All'articolo 12, comma 2, le parole "e del Budget direzionale" sono soppresse.

Art. 2

1. All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole "e per settori di intervento" sono soppresse;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Lo schema di Piano strategico regionale è predisposto dal Direttore generale al fine di garantire la necessaria omogeneità."

Art. 3

1. L'articolo 14, è sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Piano triennale regionale e Piano operativo regionale)

1. Il Piano triennale regionale, in raccordo con il Piano strategico regionale e secondo la medesima articolazione, ne definisce le modalità organizzative e i tempi di attuazione, nonché le scelte sulla gestione delle risorse finanziarie. Il Piano triennale regionale viene annualmente aggiornato in relazione al Bilancio pluriennale e annuale della Regione.

2. Il Piano operativo regionale, su base annuale costituisce il documento di assegnazione formale degli obiettivi ai dirigenti e di contestuale individuazione del complesso delle risorse finanziarie, funzionali e strumentali assegnate a ciascuna direzione centrale e a ciascun servizio per il raggiungimento degli obiettivi.

3. Il Piano triennale regionale e il Piano operativo sono adottati dal Comitato di direzione e approvati dalla giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione da parte del Consiglio regionale.

4. Il Piano operativo conserva validità sino all'approvazione del Piano successivo, anche nel caso di variazione delle risorse finanziarie disponibili determinata da variazioni di bilancio."

Art. 4

1. L'articolo 15 è soppresso.

Art. 5

1. All'articolo 17, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. I dirigenti preposti alle strutture della Presidenza della Regione curano la predisposizione delle proposte di Piano strategico, di Piano triennale e di Piano operativo riferite alle strutture medesime.”.

Art. 6

1. All'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole “delle direzioni centrali.” sono aggiunte le parole “Con riferimento alle attività in materia di pianificazione strategica, programmazione e controllo e statistica il Direttore generale opera alle dipendenze dell'Assessore competente.”;

b) al comma 3 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) la predisposizione delle proposte di Piano strategico, di Piano triennale e di Piano operativo;”;

c) al comma 3 la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) la partecipazione, anche con funzioni di Presidente, alle Commissioni di gara e alle Commissioni di concorso;”;

d) il comma 4 è soppresso.

Art. 7

1. All'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole “, dal Piano operativo e dal Budget direzionale” sono sostituite dalle parole “e dal Piano operativo”.

b) al comma 3 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) la predisposizione delle proposte di Piano strategico, Piano triennale e Piano operativo;”.

c) al comma 3, lettera c), dopo le parole “piano operativo” sono aggiunte le parole “, salvo che la Giunta regionale non la riservi a se stessa”;

d) al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

“c bis) l'autorizzazione a contrarre con riferimento agli obiettivi previsti dal Piano operativo, salvo che la Giunta regionale non la riservi a se stessa;”;

e) al comma 3, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

“i) la proposta di valutazione, ai fini della corresponsione del trattamento economico accessorio di risultato, del personale dirigenziale e non, assegnato alla direzione;”;

f) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Gli atti di autorizzazione di spesa di cui al comma 3, lettera c), qualora di competenza del Direttore centrale e relativi a procedimenti contributivi, sono previamente comunicati all'Assessore competente; l'Assessore, ove lo ritenga necessario, può sottoporli all'esame della Giunta regionale che può riservare a se stessa l'adozione degli atti di autorizzazione di spesa.”;

g) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Il Capo di Gabinetto svolge, per le parti di relativa competenza, le funzioni di cui al comma 3 e di cui all’articolo 21, comma 1; autorizza e approva, altresì, i contratti stipulati dal Direttore dell’Ufficio stampa.”.

Art. 8

1. All’articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole “, dal Piano operativo e dal budget direzionale” sono sostituite dalle parole “e dal Piano operativo”.

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Gli atti relativi alle fattispecie contributive per le quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell’intervento nonché gli atti relativi alle spese obbligatorie e d’ordine e, limitatamente alle spese per il personale, anche a quelle variabili, sono adottati dal direttore di servizio anche in assenza di una puntuale previsione nell’ambito degli strumenti di programmazione.”.

Art. 9

1. L’articolo 25 è sostituito dal seguente:

“Art. 25

(Conferimento dell’incarico di direttore centrale, vicedirettore centrale e Capo di Gabinetto)

1. Gli incarichi di direttore centrale e vicedirettore centrale sono conferiti con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’organizzazione, al personale e ai sistemi informativi, su indicazione del Direttore generale.

2. L’incarico di Capo di Gabinetto è conferito con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato dalla Giunta regionale su designazione nominativa del Presidente della Regione.

3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono conferiti a dirigenti regionali in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale e di un’anzianità nella categoria dirigenziale di almeno cinque anni. L’incarico di cui al comma 2 può essere altresì conferito a dipendenti del ruolo unico regionale, in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale, non appartenenti alla categoria dirigenziale ed è comunque correlato alla durata in carica del Presidente della Regione.

4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2, possono essere conferiti anche a soggetti esterni, in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale e di esperienza professionale almeno quinquennale, adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico, enti o associazioni di diritto privato o aziende pubbliche o private ovvero acquisite nelle libere professioni con regolare iscrizione ai relativi albi.

Art. 10

1. All’articolo 26 il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il conferimento degli incarichi con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a dipendenti del ruolo unico regionale non

appartenenti alla categoria dirigenziale può avvenire per un periodo massimo di due anni non rinnovabile; il conferimento non può avvenire nei confronti di personale del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale.”.

Art. 11

1. All'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole “e vicedirettore centrale” sono sostituite dalle parole “, vicedirettore centrale e Capo di Gabinetto”.
- b) al comma 2, dopo le parole “motivatamente integrato” sono aggiunte le parole “da un'indennità”.

Art. 12

1. All'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole “direttori di servizio” sono sostituite dalla parola “dirigenti”; dopo le parole “o impedimento del direttore centrale e del vicedirettore centrale.” è inserito il periodo “Qualora non sia possibile attribuire l'incarico sostitutorio, il Direttore generale, d'intesa con i direttori centrali interessati, può attribuire detto incarico ad un dirigente appartenente ad altra direzione centrale.”.
- b) al comma 2, le parole “ad altro direttore di servizio” sono sostituite dalle parole “ad altro dirigente”; le parole “ad un direttore di servizio” sono sostituite dalle parole “ad un dirigente”.

Art. 13

1. All'articolo 31, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. L'attività istruttoria e di segreteria del Nucleo di valutazione è assicurata dalla Direzione generale.”

Art. 14

1. All'articolo 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) adotta il Piano strategico, il Piano triennale regionale ed il Piano operativo;”.
- b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) elabora lo schema di bilancio di previsione;”.

Art. 15

1. All'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

“2. La convocazione del Comitato di direzione, con il relativo ordine del giorno, avviene a cura del Direttore generale. Il direttore generale predispone l'ordine del giorno anche sulla base delle richieste formulate dai direttori centrali.

L'atto di convocazione e l'ordine del giorno sono messi a disposizione della Giunta regionale.”;

b) al comma 6, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: “L'attività istruttoria e di segreteria del Comitato è assicurata dalla Direzione generale; il segretario verbalizzante è nominato dal Direttore generale tra i dipendenti della Direzione medesima.”.

Art. 16

1. L'articolo 1 dell'Allegato A al Regolamento, è sostituito dal seguente:

“Art. 1

1. La Direzione generale, a cui è preposto il Direttore generale, svolge funzioni di impulso della gestione della Regione, provvedendo ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla giunta regionale, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza anche attraverso la semplificazione amministrativa e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle direzioni centrali.

2. La Direzione generale in particolare:

a) promuove il miglioramento e l'efficacia della comunicazione interna ed esterna al fine di assicurare una adeguata circolazione delle informazioni ed una piena valorizzazione delle attività istituzionali;

b) sovrintende e coordina i rapporti con gli organi dello Stato;

c) su indicazione della Giunta regionale coordina le linee di impostazione del bilancio di previsione;

d) elabora, in attuazione del programma di governo, le linee di intervento di lungo periodo delle politiche regionali e ne verifica l'attuazione attraverso gli strumenti di analisi, valutazione e controllo strategico e di gestione;

e) assicura la coerenza della programmazione regionale con gli indirizzi di programmazione comunitaria e nazionale e il coordinamento degli interventi regionali attuativi della programmazione regionale generale e di settore anche curando la partecipazione delle Autonomie locali, delle autonomie funzionali e delle parti sociali alla programmazione regionale;

f) predispone gli schemi degli strumenti regionali di programmazione generale e di coordinamento, dei piani operativi, collaborando alla formazione del bilancio regionale e delle correlate norme finanziarie;

g) svolge e coordina attività di studio, indagini e rilevazione anche avvalendosi di esperti, istituti e centri di ricerca;

h) cura e coordina le attività finalizzate alla promozione di uno sviluppo sostenibile che tenga conto degli aspetti sociali, ambientali ed economici del territorio e delle popolazioni.

3. La Direzione provvede, in stretta collaborazione con la direzione centrale preposta, alla promozione di tutte le iniziative di formazione e qualificazione della dirigenza e di valorizzazione delle risorse umane.

Art. 17

1. L'articolo 2 dell'Allegato A al Regolamento è sostituito dal seguente:

“Art. 2

1. Alle dipendenze della Direzione generale operano:

- a) la Direzione della comunicazione;
- b) il Servizio qualità e semplificazione dell'azione amministrativa;
- c) il Servizio affari generali e amministrativi;
- d) il Servizio pianificazione strategica;
- e) il Servizio programmazione e controllo;
- f) il Servizio statistica;
- g) il Servizio Agenda 21.”

Art. 18

1. L'articolo 4 dell'Allegato A al Regolamento è sostituito dal seguente:

“Art. 4

1. Il Servizio qualità e semplificazione dell'azione amministrativa:

a) valuta la qualità dell'azione amministrativa, elaborando proposte per la semplificazione e la razionalizzazione della medesima;

b) cura l'analisi di impatto della regolazione nell'Amministrazione regionale con il supporto delle strutture competenti per materia, di cui a questo scopo coordina l'attività. A tal fine:

1) elabora, propone ed applica, anche in via sperimentale, modelli e metodi per l'analisi di impatto della regolazione nella Regione Friuli Venezia Giulia;

2) adotta sistemi di valutazione preventiva dell'impatto normativo;

3) garantisce il costante monitoraggio dello stato di attuazione delle leggi, predisponendo rapporti periodici anche attraverso l'applicazione delle clausole valutative;

4) verifica con sistematicità il grado di fattibilità delle leggi con una istruttoria funzionale per obiettivi del testo normativo e predisponendo schede di analisi di fattibilità amministrativa, di analisi d'impatto della nuova normativa sulla situazione legislativa esistente e di analisi d'impatto sui destinatari, sui cittadini e sulle imprese;

c) cura l'attività di programmazione legislativa in collaborazione con la Direzione centrale avvocatura regionale.

2. Il Servizio qualità e semplificazione dell'azione amministrativa si avvale del sistema statistico-informativo regionale, dei sistemi di controllo interno e può richiedere agli uffici dati ed informazioni necessari alla propria attività.”.

Art. 19

1. Dopo l'articolo 5 dell'Allegato A al Regolamento sono aggiunti i seguenti:

“Art. 5 bis

1. Il Servizio pianificazione strategica:

- a) cura la predisposizione del Piano strategico regionale (P.S.R.) e del Piano regionale di sviluppo;
- b) cura e gestisce il controllo strategico e, in particolare, redige, a conclusione di legislatura, il rapporto di verifica illustrando gli obiettivi e i risultati conseguiti nonché il grado di impiego delle risorse;
- c) elabora i dati finanziari relativi all'andamento della spesa regionale e alla sua ripartizione territoriale per area provinciale.”

Art. 5 ter

1. Il Servizio programmazione e controllo:

- a) cura la predisposizione del Piano triennale regionale (P.T.R.) e del Piano operativo;
- b) cura e gestisce il controllo di gestione sull'efficiente impiego delle risorse e sui livelli di efficacia gestionale, finalizzato alla verifica dell'andamento dell'azione amministrativa e del grado di realizzazione degli obiettivi programmati;
- c) cura la valutazione e il monitoraggio degli investimenti pubblici sul territorio regionale in coerenza anche con le iniziative dello Stato;
- d) concorre alla valutazione dei progetti di investimento pubblico di rilievo economico e sociale proposti dalla Regione, collaborando alla loro formazione nella determinazione degli elementi tecnici, finanziari, economici e sociali; valuta e certifica la coerenza dei progetti presentati da soggetti esterni all'Amministrazione regionale con le linee della programmazione regionale;
- e) svolge le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica, quale definito nella normativa nazionale di settore;
- f) svolge analisi di convenienza economica.

Art. 5 quater

1. Il Servizio statistica:

- a) opera quale parte integrante del Sistema statistico nazionale (SISTAN); in qualità di interlocutore della Regione con il sistema medesimo indirizza, coordina, elabora e raccoglie le statistiche regionali, anche partecipando, in collaborazione con le direzioni interessate, alla costruzione di banche dati e alla messa a punto dei sistemi informativi di settore;
- b) cura gli adempimenti statistici a carico della Regione previsti dalla legislazione vigente e dal Programma statistico nazionale;
- c) elabora studi e ricerche statistiche a supporto degli uffici regionali e cura la pubblicazione e la diffusione dei dati.

Art. 5 quinquies

1. Il Servizio Agenda 21:

- a) sovrintende all'applicazione delle metodologie partecipate proprie di Agenda 21 su scala regionale;
- b) svolge azioni di promozione, coordinamento e sensibilizzazione verso le diverse direzioni centrali;

- c) garantisce anche attraverso gli strumenti della programmazione, degli accordi di programma e legislativi, il coinvolgimento attivo delle Comunità locali,
- d) promuove e valorizza le diversità di approcci, progetti e culture esistenti sul territorio regionale, favorendo la partecipazione di tutti gli attori della Comunità ad un ruolo attivo nei processi decisionali;
- e) fornisce supporto metodologico e tecnico ai cittadini e alle Amministrazioni locali, promuovendo la formazione e l'educazione ai processi di Agenda 21 locale;
- f) cura la rappresentanza della Regione in ogni evento utile agli scopi propri del Servizio;
- g) si avvale del sistema statistico – informativo regionale, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) del sistema di controllo strategico e può richiedere agli uffici dati e informazioni necessari alla propria attività.”.

Art. 20

- 1. All'articolo 15, comma 1, dell'Allegato A al Regolamento, la lettera a) è soppressa.

Art. 21

- 1. Nel Capo II, del Titolo II, della Parte I dell'Allegato A al Regolamento sono soppressi gli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

Art. 22

- 1. All'articolo 22, comma 1, dell'Allegato A al Regolamento la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) predispone, in collaborazione con la Direzione generale, lo schema di bilancio pluriennale ed annuale, i provvedimenti di variazione ed il rendiconto generale;”.

Art. 23

- 1. All'articolo 34, comma 1, dell'Allegato A al Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) effettua i controlli in loco, così come previsti dal manuale delle procedure e dei controlli Ag.E.A. e dal documento della Commissione Europea – Direzione generale dell'Agricoltura- VI/10535/99 - rev. 7 del 23 luglio 2002, relativamente alle misure previste dal Piano di sviluppo rurale con riferimento sia agli aiuti cofinanziati che a quelli aggiuntivi e limitatamente al campione estratto dai soggetti attuatori ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento (CE) della Commissione n. 817/2004 del 29 aprile 2004;”;

- b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

“c bis) effettua i controlli in loco relativamente ad altre tipologie di interventi rientranti nell’ambito del FEOGA-garanzia, che l’Amministrazione regionale è chiamata ad effettuare per conto dell’organismo pagatore, secondo quanto previsto dal Titolo III del Regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419/2001”. Tali tipologie di interventi sono individuate periodicamente con provvedimento, da pubblicare sul B.U.R., del Direttore centrale risorse economiche e finanziarie a seguito di intesa con il Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.”.

Art. 24

1. All’articolo 35, comma 1, dell’Allegato A al Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) è inserita la seguente :

“b bis) cura, con il coordinamento e l’indirizzo della Direzione generale, le attività di programmazione negoziata con le amministrazioni centrali dello Stato, le autonomie locali, le autonomie funzionali e le altre parti interessate.”.

b) la lettera e) è soppressa.

Art. 25

1. All’articolo 36, comma 1, dell’Allegato A al Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) Servizio coordinamento giuridico, riforme istituzionali e programmazione negoziata;”;

b) la lettera f) è soppressa.

Art. 26

1. All’articolo 37, comma 1, lettera c), dell’Allegato A al Regolamento le parole “del Segretariato generale e per le riforme istituzionali” sono sostituite dalle parole “Segretariato generale e riforme istituzionali”.

Art. 27

1. All’articolo 40, comma 1, dell’Allegato A al Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “Il Servizio coordinamento giuridico e riforme istituzionali” sono sostituite dalle parole “Il Servizio coordinamento giuridico, riforme istituzionali e programmazione negoziata”;

b) alla lettera a) le parole “Servizio qualità azione amministrativa e AIR” sono sostituito dalle parole “Servizio qualità e semplificazione dell’azione amministrativa”;

c) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“b bis) cura le attività necessarie alla formazione, approvazione, attuazione degli strumenti della programmazione negoziata e di specifici programmi di intervento.”;

d) alla lettera d) le parole “del Segretariato generale e per le riforme istituzionali” sono sostituite dalle parole “Segretariato generale e riforme istituzionali”.

Art. 28

1. L'articolo 42 dell'Allegato A al Regolamento è soppresso.

Art. 29

1. All'articolo 43, comma 1, dell'Allegato A al Regolamento la lettera h) è soppressa.

Art. 30

1. All'articolo 44, comma 1, lettera d), dell'Allegato A al Regolamento, le parole “ed energia” sono soppresse.

Art. 31

1. All'articolo 48, comma 1, dell'Allegato A al Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “Il Servizio demanio ed energia” sono sostituite dalle parole “Il Servizio demanio”.

b) le lettere e), f), g) e h) sono soppresse.

Art. 32

1. All'articolo 51, comma 1, dell'Allegato A al Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) provvede alla vigilanza e al controllo sugli atti dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale e formula pareri, nella materie di competenza, in ordine ad atti di altri enti sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione;”

b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

“g bis) tratta gli affari relativi all'attuazione delle politiche dell'e-government in ambito regionale.”.

Art. 33

1. All'articolo 52, comma 1, dell'Allegato A al Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è soppressa;

b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

“f bis) Servizio e-government.”.

Art. 34

1. L'articolo 53 dell'Allegato A al Regolamento è soppresso.

Art. 35

1. All'articolo 54, comma 1, dell'Allegato A al Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b) dopo le parole “gli incarichi” sono aggiunte le parole “non dirigenziali”;
- b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
- “d) cura le attività relative al protocollo e all'archivio.”.

Art. 36

1. L'articolo 55 dell'Allegato A al Regolamento è sostituito dal seguente:

“Art. 55

1. Il Servizio organizzazione, contrattazione, formazione, valutazione del personale e affari amministrativi:

- a) cura gli aspetti generali inerenti l'ordinamento del personale regionale, fornisce il proprio supporto in sede di contrattazione collettiva decentrata e intrattiene i necessari rapporti con l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN) nelle fasi della contrattazione collettiva di lavoro del Comparto unico del pubblico impiego regionale;
- b) cura, nelle questioni inerenti al rapporto di impiego ed alle condizioni di lavoro, le relazioni con le rappresentanze sindacali operanti all'interno della categoria;
- c) cura e predispone gli atti relativi alle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali ed al relativo organico;
- d) provvede alla predisposizione degli atti riguardanti gli incarichi dirigenziali;
- e) cura gli atti ed i provvedimenti in materia disciplinare;
- f) coordina l'attività afferente il contenzioso del lavoro fornendo la relativa collaborazione alla Direzione centrale Avvocatura regionale;
- g) provvede alla vigilanza e al controllo sugli atti dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale e formula pareri, nelle materie di competenza, in ordine ad atti di altri enti sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione;
- h) assicura il supporto giuridico e amministrativo ai servizi della Direzione;
- i) cura la trattazione degli affari amministrativi di carattere generale di competenza della Direzione;
- j) provvede alla formulazione ed alla gestione del programma delle attività di aggiornamento professionale per il personale regionale, curando altresì la progettazione e la gestione di progetti formativi a valenza generale;

k) collabora con la Direzione generale nell'attività formativa e di qualificazione della dirigenza e di valorizzazione delle risorse umane;

l) supporta le direzioni nell'espletamento dei compiti di pesatura di posizione e di valutazione ai fini dell'erogazione delle indennità accessorie di risultato.”.

Art. 37

1. All'articolo 57, comma 1, lettera a) dell'Allegato A al Regolamento le parole “ed alla quiescenza” sono sostituite dalle parole “, alla quiescenza e al T.F.R.”.

Art. 38

1. All'articolo 58, comma 1, dell'Allegato A al Regolamento, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c bis) definisce gli standard, assicura l'approvvigionamento e cura la messa a disposizione delle dotazioni informatiche dell'Amministrazione regionale;”.

Art. 39

1. Dopo l'articolo 58 dell'Allegato A al Regolamento è aggiunto il seguente:

“Art. 58 bis

1. Il Servizio e-government:

a) cura lo sviluppo e la realizzazione di infrastrutture e di servizi infrastrutturali regionali per l'attuazione delle politiche dell'e-government, con particolare riguardo all'integrazione ed all'interoperatività dell'azione tra enti e soggetti territoriali;

b) supporta l'attività del Centro regionale di competenza per l'e-government e la società dell'informazione, recependo all'interno della propria programmazione il piano di attività predisposto da tale organo;

c) partecipa alla elaborazione dei piani nazionali e regionali di sviluppo informatico al fine di garantire il coordinamento e la coerenza dell'azione di e-government territoriale;

d) verifica l'operato dei soggetti individuati per la realizzazione dei servizi e l'implementazione delle azioni di e-government.”.

Art. 40

1. All'articolo 59, comma 1, dell'Allegato A al Regolamento, alla lettera c) prima della parola “attività” sono aggiunte le parole “supporto all”.

Art. 41

1. All'articolo 62, comma 1, dell'Allegato A al Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) supporta le strutture competenti per materia, in coordinamento con il Servizio qualità e semplificazione dell’azione amministrativa, nella predisposizione dei disegni di legge e dei regolamenti curandone la revisione, il coordinamento e garantendo l’omogeneità dei testi normativi;”;

b) la lettera b) è sostituita con la seguente:

“b) elabora proposte per la razionalizzazione dell’attività di progettazione normativa e collabora all’attività di semplificazione normativa;”.

Art. 42

1. All’articolo 69, comma 1, dell’Allegato A al Regolamento, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) provvede alla catalogazione dei beni culturali e alla redazione del relativo inventario, promuove la ricerca e la formazione in materia di restauro e gestisce l’attività della cineteca regionale;”.

Art. 43

All’art. 73, comma 1, dell’Allegato A al Regolamento, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) Servizio prevenzione e promozione della salute in ambiente di vita e di lavoro;”;

b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

“g bis). Servizio assistenza sanitaria.”.

Art. 44

1. L’art. 78, dell’Allegato A al Regolamento, è sostituito dal seguente:

“Art. 78

1. Il Servizio prevenzione e promozione della salute in ambiente di vita e di lavoro:

a) svolge le attività di coordinamento e di indirizzo, necessarie per assicurare in ambito regionale uniformità di interventi in materia di:

- 1) igiene e sanità pubblica;
- 2) profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
- 3) prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;
- 4) igiene degli alimenti e della nutrizione;
- 5) acque destinate al consumo umano;
- 6) medicina legale;
- 7) promozione della salute e degli stili corretti di vita;
- 8) prevenzione degli effetti sanitari da inquinanti ambientali.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 il Servizio si avvale dell'ARPA-FVG.”.

Art. 45

1. Dopo l'articolo 80 dell'Allegato A al Regolamento è aggiunto il seguente:

“80 bis

1. Il Servizio assistenza sanitaria:

“a) svolge le attività di coordinamento e di indirizzo in materia di assistenza sanitaria ospedaliera e territoriale volte a garantire idonee ed omogenee modalità di erogazione delle prestazioni;

b) sviluppa progetti in ambito sanitario in armonia con gli indirizzi nazionali e regionali e in collaborazione con altri Paesi europei ed extra europei;

c) cura gli aspetti tecnici connessi alla formazione degli operatori sanitari;

d) cura gli adempimenti tecnici e amministrativi nella materia di cui sopra, nonché quelli relativi all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sanitarie.”.

Art. 46

1. All'articolo 89, comma 1, dell'Allegato A al Regolamento, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole “relativi interventi” sono aggiunte le parole “e formula indirizzi operativi nei confronti dell'E.R.S.A.”;

b) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

“m bis) provvede alla rendicontazione e certificazione, allo Stato e all'Unione europea, delle spese sostenute relativamente ai programmi comunitari di competenza.”.

Art. 47

1. All'articolo 91, comma 1, lettera f), dell'Allegato A al Regolamento, la parola “istruttoria” è sostituita dalle parole “di vigilanza”.

Art. 48

1. All'articolo 92, comma 1, dell'Allegato A al Regolamento, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “Il Servizio fitosanitario regionale” sono aggiunte le parole: “, con sede in Pozzuolo del Friuli”;

b) alla lettera c), le parole “compreso l'impiego di sementi geneticamente modificate” sono sostituite dalle parole “compreso l'impiego in ambito agricolo, ornamentale e forestale, di vegetali, incluse le sementi, geneticamente modificati”;

c) dopo la lettera h) è inserita la lettera:

“h bis) cura l’attività di diagnosi fitopatologica attraverso lo studio, la ricerca e le analisi delle malattie delle piante agrarie, forestali, ornamentali e della flora spontanea, dovute all’azione di agenti biotici ed abiotici nonché al riconoscimento ed alla caratterizzazione di organismi nocivi quali virus e virus-simili, batteri, fitoplasmi, funghi, nematodi, insetti ed altri artropodi.”.

Art. 49

1. All’articolo 95, comma 1, lettera c), dell’Allegato A al Regolamento, dopo le parole “settore agricolo” sono aggiunte le parole “e per quello della pesca e dell’acquacoltura”.

Art. 50

1. All’articolo 102, comma 1, dell’Allegato A al Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) fornisce gli indirizzi e attua, per quanto di competenza, interventi volti all’incremento, miglioramento, ricostituzione, gestione e certificazione del patrimonio silvo-pastorale regionale e di valorizzazione energetica della produzione legnosa regionale;”;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) cura gli indirizzi in materia di viabilità forestale; attua interventi in materia di sperimentazione forestale, vivaistica forestale e fitopatologia forestale in raccordo con il Servizio fitosanitario regionale; cura gli adempimenti in materia di statistica forestale nonché assistenza tecnica e divulgazione, quest’ultima anche in raccordo con il Centro servizi per le foreste e le attività della montagna.”.

Art. 51

1. All’articolo 104, comma 1, dell’Allegato A al Regolamento, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

“d bis) coadiuvano il competente Servizio della Direzione centrale nelle materie faunistica e venatoria.”.

Art. 52

1. All’articolo 106, comma 1, lettera d), dell’Allegato A al Regolamento, dopo le parole “e strutture” sono aggiunte le parole “a supporto”.

Art. 53

1. All’articolo 110, comma 1, dell’Allegato A al Regolamento le parole “Il Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture residenza” sono sostituite dalle parole “Il Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza”.

Art. 54

1. Alla rubrica del Capo XII del Titolo II della Parte I dell'Allegato A al Regolamento, dopo le parole "pianificazione territoriale," sono aggiunte le parole "energia,".

Art. 55

1. All'articolo 119, comma 1, dell'Allegato A al Regolamento, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "Direzione centrale pianificazione territoriale," sono aggiunte le parole "energia,";

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"dbis) cura lo svolgimento delle funzioni regionali in materia di energia;"

Art. 56

1. All'articolo 120, comma 1, dell'Allegato A al Regolamento, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "Direzione centrale pianificazione territoriale," sono aggiunte le parole "energia,".

b) alla lettera b), dopo la parola "regionale" sono aggiunte le parole "ed energia"

Art. 57

1. L'articolo 122, dell'Allegato A al Regolamento, è sostituito dal seguente:

"Art. 122

1. Il Servizio pianificazione territoriale regionale ed energia:

a) cura la promozione di studi e ricerche tesi alla conoscenza dell'assetto territoriale finalizzati alla predisposizione degli strumenti di pianificazione territoriale regionale;

b) predispone gli strumenti di pianificazione territoriale regionale;

c) collabora con le altre strutture regionali competenti al fine del coordinamento dei piani settoriali, dei programmi e dei progetti di intervento sul territorio di iniziative regionale con il Piano territoriale regionale generale e, nelle more, con il Piano urbanistico regionale;

d) cura lo svolgimento delle funzioni regionali in materia di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia;

e) svolge le attività e gli adempimenti previsti in materia di uso razionale dell'energia e di risparmio energetico (energy manager) per l'amministrazione regionale;

f) predispone gli strumenti e gli atti della programmazione regionale in materia di energia, di risparmio energetico, di fonti rinnovabili, di impianti e infrastrutture energetiche, della distribuzione di carburanti e opera il monitoraggio dei relativi dati;

g) esercita le funzioni regionali in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, con esclusione di quelle in materia di orari.

h) esprime parere, nell'ambito della competenza territoriale, sulla localizzazione delle infrastrutture energetiche sul territorio regionale”.

Art. 58

1. All'articolo 142, comma 1, dell'Allegato A al Regolamento, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo le parole “procedimenti elettorali” sono aggiunte le parole “e referendari”.

b) dopo la lettera” k) “è aggiunta la seguente:

“k bis) fornisce il supporto tecnico operativo e di segreteria all'Osservatorio elettorale di cui all'articolo 2, commi 19-25, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19.”.

Art. 59

1. All'articolo 143, comma 1, dell'Allegato A al Regolamento, la lettera “f)” è sostituita dalla seguente:

“f) cura gli adempimenti relativi agli interventi sostitutivi nei confronti degli enti locali in materia finanziario – contabile;”.

Art. 60

1. Il Sommario dell'allegato A al Regolamento è soppresso.

Art. 61

1. All'Allegato B al Regolamento la tabella “Organico articolato per categorie e profili professionali” è sostituita dalla seguente:

ORGANICO ARTICOLATO PER CATEGORIE E PROFILI PROFESSIONALI

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	ORGANICO
A	Operatore	116
	Totale Categoria A	116
B	Collaboratore amministrativo	51
	Collaboratore tecnico	55
	Collaboratore per i servizi di rimessa	7
	Collaboratore Guardia del Corpo forestale regionale	0
	Totale Categoria B	113
C	Assistente amministrativo – economico	635
	Assistente tecnico	175
	Assistente turistico/culturale	6

	Assistente Maresciallo del Corpo forestale regionale	138
	Personale contratto giornalistico (redattore ordinario)	7
	Totale Categoria C	961
D	Specialista amministrativo – economico	1409
	Specialista tecnico	601
	Specialista turistico/culturale	53
	Specialista Ispettore del Corpo forestale regionale	155
	Personale contratto giornalistico (caposervizio vicecaporedattore)	10
	Totale Categoria D	2.228
Totale categorie non dirigenziali		3.418
Dirigenziale	Amministrativo	126
	Tecnico	51
	Sanitario	5
	Ispettore	8
	Personale contratto giornalistico (caporedattore)	4
	Totale categoria dirigenziale	194
Totale complessivo organico		3.612

Art. 62

1. All'Allegato C al Regolamento la rubrica del punto 1 è sostituita dalla seguente: "Schema tipo di contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato per il conferimento degli incarichi di Direttore generale, Direttore centrale, Vicedirettore centrale e Capo di Gabinetto".

Art. 63

1. All'Allegato E al Regolamento, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte relativa alla Direzione centrale attività produttive, con riferimento alla colonna Ufficio/Servizio, le parole "Servizio affari generali giuridici e amministrativi, e politiche comunitarie" sono sostituite dalle parole "Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie";

b) nella parte relativa alla Direzione centrale attività produttive, con riferimento alla colonna Ufficio/Servizio, le parole "Servizio affari generali giuridici e amministrativi, e politiche comunitarie" sono sostituite dalle parole "Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie"

Art. 64

1. Quando leggi, regolamenti, contratti o atti citano le strutture direzionali oggetto di riordino ai sensi del presente Regolamento, ogni riferimento alle stesse va effettuato secondo quanto disposto dall'allegato A.

Art. 65

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

<i>Servizio</i>	<i>Direzione centrale</i>	<i>Servizio di provenienza</i>	<i>Direzione centrale di provenienza</i>
-----------------	---------------------------	--------------------------------	--

Servizio pianificazione strategica	Direzione Generale	Servizio pianificazione strategica	Direzione centrale programmazione e controllo
Servizio programmazione e controllo		Servizio programmazione e controllo	
Servizio statistica		Servizio statistica	
Servizio affari generali e amministrativi (<i>parte</i>)		Servizio affari generali, amministrativi e programmazione negoziata	
Servizio coordinamento giuridico, riforme istituzionali e programmazione negoziata (<i>parte</i>)	Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali	Servizio affari generali, amministrativi e programmazione negoziata	Direzione centrale programmazione e controllo

Servizio coordinamento giuridico, riforme istituzionali e programmazione negoziata	Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali	Servizio coordinamento giuridico e riforme istituzionali	Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali
Servizio e-government	Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi	Servizio e-government	Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali

Servizio organizzazione, contrattazione, formazione, valutazione del personale e affari amministrativi	Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi	Servizio organizzazione, contrattazione, formazione, valutazione del personale	Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi
--	--	--	--

Servizio sviluppo risorse umane <i>(parte)</i>			
Servizio organizzazione, contrattazione, formazione, valutazione del personale e affari amministrativi <i>(parte)</i>	Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi	Servizio affari generali e amministrativi	Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi

Servizio prevenzione e promozione della salute in ambiente di vita e di lavoro <i>(parte)</i>			
Servizio assistenza sanitaria <i>(parte)</i>	Direzione centrale salute e protezione sociale	Servizio prevenzione collettiva e assistenza sanitaria	Direzione centrale salute e protezione sociale

	Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto		Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto
Servizio pianificazione territoriale regionale ed energia	Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto	Servizio pianificazione territoriale regionale	Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto

Servizio pianificazione territoriale regionale ed energia <i>(parte)</i>	Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto	Servizio demanio e energia	Direzione centrale patrimonio e servizi generali
Servizio demanio <i>(parte)</i>	Direzione centrale patrimonio e servizi generali		

Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza	Direzione centrale ambiente e lavori pubblici	Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture residenza	Direzione centrale ambiente e lavori pubblici
--	---	--	---

VISTO: IL PRESIDENTE